

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO

Dott. FULVIO FIORI
Dott. CLARA CALE'
CASA DI CASTELLO (PG)
C.so Vittorio Emanuele, 1 - Tel. 073 8521007 - Fax 073 8521405
Cod. Fisc. n° Part. IVA 03565550543

Repertorio n° 86273

Raccolta n° 21639

ATTO COSTITUTIVO

Repubblica Italiana

L'anno duemilauno, il venticinque settembre, in

Città di Castello, nel mio studio -

25 settembre 2001

Avanti a me dott.ssa CLARA CALE' Notaio in Città

di Castello, con studio al Corso Vittorio Emanuele

n° 1, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di

Perugia, non assistita da testimoni per espressa e

concorde rinuncia dei Comparenti,

sono presenti:

MERCATI comm. VALENTINO nato in Sansepolcro (AR)

il 23 agosto 1939, residente in Sansepolcro (AR),

frazione Aboca n° 17, imprenditore agricolo - c.f.

MRC VNT 39M23 I155N -

MERCATI STENO nato in Sansepolcro (AR) il 17 no-

vembre 1941, residente in Sansepolcro (AR), via

Senese Aretina n° 14, imprenditore agricolo - c.f.

MRC STN 41S17 I155V -

FIORDELLI MAIDA nata in Sansepolcro (AR) il 25 ot-

tobre 1942, residente in Sansepolcro (AR), via Se-

nese Aretina n° 14, imprenditrice agricola - c.f.


FRD MDA 42R65 I155Q -

DEL BENE ROSETTA nata in Giarratana (RG) il 2 feb-

Registrato
Città di Castello

- 8 OTT 2001

con numerazione non
ancora attribuita



braio 1944, residente in Sansepolcro (AR), frazione Aboca n° 17, imprenditrice agricola - c.f. DLB RTT 44B42 E016H -

MERCATI dott. MASSIMO nato in Citta' di Castello (PG) il 17 maggio 1971, residente in Sansepolcro (AR), frazione Aboca n° 17, imprenditore agricolo - c.f. MRC MSM 71E17 C745B -

MERCATI dott.ssa VALENTINA nata in Sansepolcro (AR) l' 8 maggio 1967, residente in Sansepolcro (AR), via dei Molini n° 6/e, imprenditrice agricola - c.f. MRC VNT 67E48 I155Y -

Cittadini italiani, come asseriscono, della cui identità personale io Notaio sono certa, i quali dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - E' costituita, tra loro, una Società a per azioni sotto la denominazione " ABOCA s.p.a." con sede in Sansepolcro (AR), frazione Aboca n° 20.

Art. 2 - Lo scopo, la durata e le norme che regolano la vita della Società sono riportati nello Statuto sociale, formato da n° 28 (ventotto) articoli che - approvato dalle parti, le quali dichiarano di conoscerlo per averne in precedenza presa visione - firmato a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne par-

te integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa delle parti.

La società, quindi, sarà disciplinata dalle norme contenute nel presente atto e nell'allegato Statuto.

Art. 3 - Il capitale sociale è di EURO 250.000 (duecentocinquantamila) suddiviso in n° 250.000 (duecentocinquantamila) azioni da un EURO ciascuna.

Detto capitale viene sottoscritto dai soci come segue:

MERCATI VALENTINO: n° 65.833 (sessantacinquemilaottocentotrentatre) quote, pari ad EURO 65.833 (sessantacinquemilaottocentotrentatre) -

MERCATI STENO: n° 41.667 (quarantunmilaseicentosessantasette) quote, pari ad EURO 41.667 (quarantunmilaseicentosessantasette) -

FIORDELLI MAIDA: n° 41.667 (quarantunmilaseicentosessantasette) quote, pari ad EURO 41.667 (quarantunmilaseicentosessantasette) -

DEL BENE ROSETTA: n° 65.833 (sessantacinquemilaottocentotrentatre) quote, pari ad EURO 65.833 (sessantacinquemilaottocentotrentatre) -

MERCATI MASSIMO: n° 17.500 (diciassettemilacinquecento) quote, pari ad EURO 17.500 (diciassettemi-

lacinquecento) -

MERCATI VALENTINA: n° 17.500 (diciassettemilacin-
quecento) quote, pari ad EURO 17.500 (diciasette-
milacinquecento) -

I Componenti hanno versato i tre decimi del capi-
tale sociale, per l'importo di EURO 75.002 (set-
tantacinquemiladue), presso la filiale di Sanse-
polcro della Banca Toscana s.p.a., come risulta
dalla ricevuta di deposito in data 21 settembre
2001 che, in copia conforme, si allega al presente
atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per
dispensa delle parti.

I restanti decimi del capitale sociale dovranno
essere versati nelle casse della Società a richie-
sta dell'organo amministrativo.

Art. 4 - I Componenti, all'unanimità, deliberano:

a) di affidare l'amministrazione della Società ad
un Consiglio di Amministrazione, composto da quat-
tro membri, che resterà in carica tre anni; a com-
porre il primo Consiglio vengono eletti i signori:

MERCATI VALENTINO, Presidente -

MERCATI STENO e DEL BENE ROSETTA -

come sopra generalizzati, i quali accettano -

BOSCHETTO BRUNO nato in San Casciano dei Bagni
(SI) il 29 luglio 1935, residente in Bagno a Ripos-

li (FI), frazione Antella, via Belmonte n° 16 -

c.f. BSC BRN 35L29 H7900 -

b) di nominare a comporre il Collegio Sindacale, i signori:

LATERZA dott. GIOVANNI nato in Bari (BA) il 26 dicembre 1938, residente in Milano (MI), piazza Amendola n° 6 - c.f. LTR GNN 38T26 A662M - **Presidente** -

VIGNAROLI dott. LUIGI nato in Firenze (FI) il 7 dicembre 1941, residente in Arezzo (AR), via XXV aprile n° 19E - c.f. VGN LGU 41T07 D612R - **Sindaco Effettivo** -

ROSSI dott. ANTONIO nato in Citta' di Castello (PG) il 18 febbraio 1938, residente in Citta' di Castello (PG), via del Polacchino n° 34 - c.f. RSS NTN 38B18 C745T - **Sindaco Effettivo** -

BICCHERI dott. STEFANO nato in Citta' di Castello (PG) il 16 maggio 1968, residente in Citta' di Castello (PG), via Cadibona n° 9 - c.f. BCC SFN 68E16 C745F - **Sindaco Supplente** -

COLONNI dott. CLAUDIO nato in Monte Santa Maria Tiberina (PG) il 23 dicembre 1958, residente in San Giustino (PG), frazione Selci-Lama, via Carlo Marx n° 20 - c.f. CLN CLD 58T23 F629C - **Sindaco Supplente** -



La legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2001.

Art. 6 - Il signor **MERCATI VALENTINO** resta espressamente autorizzato a ritirare, presso la Banca depositaria, l'importo dei tre decimi del capitale sociale versato, rilasciandone liberatoria quietanza, con esonero da ogni responsabilità per la Banca stessa -

Art. 7 - L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della Società, ammonta a lire quattromilioni.

Di quanto sopra richiesta ricevo il presente atto che pubblico mediante lettura da me Notaio datane alle parti le quali, da me interpellate, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

Scritto, con mezzi meccanici ai sensi di legge, da me Notaio in pagine 5 (cinque) e righe 21 (ventuno) dei 2 (due) fogli di cui si compone, fin qui.


Mercati Valentin
 Mercati Valentino
 Luigi Luca
 Dal Bene Forst.

M

Mercati Valentin

Mossimo Marotti
Valente Rendi

[Handwritten signature]



ALLEGATO *A*
 REPERTORIO N. *86273*
 RACCOLTA N. *21639*

STATUTO

“ABOCA S.p.A.”



Articolo 1

Denominazione

È costituita una società per azioni denominata “**ABOCA S.p.A.**”

Articolo 2

Sede

La società ha sede legale in **Sansepolcro (Arezzo)**, Frazione Aboca n° 20.

Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, uffici di direzione, filiali, uffici di rappresentanza, agenzie, depositi ed ogni altra unità di attività sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto:

- a) la coltivazione di erbe medicinali e aromatiche nonché l'attività agricola in genere
- b) la trasformazione di prodotti agricoli, erbe medicinali e aromatiche al fine di ottenere prodotti erboristici, fitoterapici, chimici, farmaceutici, liquori, estratti, oli essenziali, aromi e profumi, integratori alimentari e prodotti dietetici per uso umano o animale, prodotti cosmetici, prodotti veterinari ed in genere di prodotti per la salute dell'uomo, degli animali, delle piante, per il benessere e l'igiene personale, come pure di ogni altro prodotto, sottoprodotto o semilavorato affine o



[Handwritten signatures and initials]

similare, sia in proprio che per conto terzi, da destinare alla vendita in Italia e all'estero;

- c) l'attività di ricerca scientifica nel campo agricolo, farmacologico, chimico e tecnologico;
- d) l'organizzazione di corsi e seminari e l'attività didattica;
- e) l'organizzazione e la gestione –anche su base permanente- di mostre, esibizioni e musei;
- f) l'attività agrituristica;
- g) l'assunzione di partecipazione in altre società aventi oggetto analogo, connesso o comunque complementare all'oggetto della società;

La società potrà, inoltre, in modo non prevalente e comunque per il raggiungimento dell'oggetto sociale:

- h) assumere partecipazioni e/o interessenze in altre società ed imprese nel rispetto dell'art. 2361 c.c. ed esclusa ogni e qualsiasi attività nei confronti del pubblico ivi compreso il collocamento dei titoli sul mercato;
- i) compiere, nel rispetto di ogni eventuale riserva di legge, qualsiasi operazione finanziaria, industriale, commerciale, mobiliare o immobiliare funzionale al conseguimento dell'oggetto sociale, inclusi -a titolo esemplificativo e non esaustivo- la prestazione a terzi di servizi aventi natura tecnica, scientifica, amministrativa, industriale o commerciale e l'acquisto, la cessione e la licenza – attiva o passiva- di brevetti, marchi di fabbrica, know-how o di altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di cui sub a) e b) *supra* o ai procedimenti per la loro produzione, conservazione e imballaggio;



j) concedere fideiussioni, avalli, cauzioni e garanzie -reali o personali- anche per obbligazioni assunte da terzi.

La società potrà svolgere le attività di cui sopra nel rispetto delle disposizioni di legge; alla società stessa sono vietate le attività, di natura mobiliare e/o finanziarie, previste dal D.Lgs. n° 385/93 e dalle leggi: n° 216/74, n° 1/91 e n° 197/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050. Con delibera dell'assemblea straordinaria potrà essere prorogata la durata della società o deliberato il suo scioglimento anticipato.

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è fissato in EURO 250.000 (duecentocinquantamila Euro) diviso in numero 250.000 azioni ordinarie del valore di Euro 1 = (uno) ciascuna. L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale da sottoscrivere anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

La società potrà acquisire fondi dai soci con obbligo di rimborso in conformità alle direttive emanate con la deliberazione 3 marzo 1994 del CICR ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (e successive modifiche) e relative disposizioni attuative.

Articolo 7

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, several smaller initials, and a signature at the bottom that appears to read 'Volter Plet'.

Handwritten signature at the bottom right of the page, possibly reading 'M'.

Azioni

Le azioni sono indivisibili e liberamente trasferibili nel rispetto del diritto di prelazione di cui in seguito. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Le azioni sono nominative e, se liberate e consentendolo la legge, possono essere al portatore.

Qualora una azione, o i diritti alla stessa inerenti, appartengano a più persone, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

Le azioni, le obbligazioni convertibili nonché i diritti di opzione ad esse relativi, non potranno in nessun caso essere alienati, a terzi o a soci, se non siano state offerte preventivamente in prelazione a tutti gli altri soci, in proporzione della quota di capitale posseduta, con diritto di accrescimento tra loro.


Il socio alienante dovrà comunicare, a mezzo lettera raccomandata a.r., al Presidente della società ed agli altri soci risultanti dal Libro Soci l'intenzione di vendere indicando i beni posti in vendita, il prezzo, il prospettivo acquirente, nonché le modalità e termini di pagamento. L'offerta in prelazione dovrà avere tutti i requisiti di una proposta contrattuale.

Entro 20 giorni dal ricevimento dell'offerta in prelazione ogni socio dovrà comunicare al Presidente della società se intende esercitare la prelazione e se intende acquistare anche le azioni/obbligazioni o diritti eventualmente rimasti inoperti.

Qualora uno o più soci non esercitino la prelazione, la quota di loro competenza sarà offerta, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, dal Presidente della società ai soci esercitanti la prelazione che ne hanno fatto richiesta, in proporzione delle rispettive quote di capitale sociale.

A:\statuto ABOCA.doc

4





I soci esercitanti la prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento dell'offerta in prelazione da parte del socio alienante dovranno comunicare, a mezzo lettera raccomandata, al socio alienante ed al Presidente della società, la propria accettazione definitiva. In ogni caso la prelazione dovrà essere esercitata sulla totalità dei titoli e/o dei diritti posti in vendita.

Qualora l'accettazione dei soci esercitanti la prelazione non pervenga al socio alienante entro il termine di cui al paragrafo precedente, o sia prestata a condizioni diverse da quelle indicate nell'offerta o, infine, qualora la prelazione non venga esercitata sulla totalità dei beni posti in vendita, il socio alienante sarà libero di vendere al terzo indicato nell'offerta le proprie azioni/obbligazioni e/o diritti a condizione che la vendita si perfezioni entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione.

Articolo 8

Categorie di azioni

Oltre le azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, possono essere create, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni aventi diritti diversi.

Articolo 9

Versamenti sulle azioni

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte. A carico dei soci in mora nei pagamenti decorreranno interessi annui in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3 punti percentuali, fermo il disposto dell'art. 2344 c.c.

Articolo 10

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page. From top to bottom, there is a large 'M', a signature that appears to be 'M...', another signature 'M...', a signature 'J...', and a signature 'P...'. The page number '5' is written at the bottom of this column.

Obbligazioni e Strumenti finanziari

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili, a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.

La società può altresì emettere, in osservanza delle prescrizioni di legge, strumenti finanziari.

Articolo 11

Assemblea

L'assemblea, legalmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o entro 6 (sei) mesi quando particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea dei soci è convocata nei casi previsti dalla legge ed ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Collegio Sindacale in persona del Presidente, ovvero qualora ne facciano domanda tanti soci che detengano la percentuale minima del capitale sociale richiesta dalla legge.

Articolo 12

Luogo dell'assemblea

Le assemblee si tengono presso la sede della società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, nell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America.

Articolo 13

A:\statuto ABOCA.doc

6

Roberto Vero

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata, a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza (salvo i casi in cui la legge non dispone diversamente).

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Un unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e –ove applicabile- terza convocazione.

In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea (ordinaria o straordinaria) si reputa regolarmente costituita con la presenza dell'intero capitale sociale, di tutti i membri del consiglio di amministrazione e dei sindaci effettivi.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 14

Intervento in assemblea

L'intervento alle assemblee e la rappresentanza in assemblea è regolato dalle disposizioni di legge.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione dell'assemblea, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di voto e di intervento.

Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Articolo 15

A:\statuto ABOCA.doc

7

Presidenza dell'assemblea

La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, al vice-presidente se nominato; in difetto, dalla persona che sarà designata a maggioranza dei voti dai soci presenti.

L'assemblea nomina, anche tra i non soci, un segretario e, qualora lo ritenga opportuno, alcuni scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere e disciplinare le discussioni, determinare le modalità e l'ordine delle votazioni e proclamarne il risultato, il tutto nel rispetto del regolamento che, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento dello stessa tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria.

Articolo 16

Verbalizzazioni

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, trascritto nell'apposito libro sociale.


Nei casi di legge o quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio, il quale fungerà anche da segretario dell'assemblea.

Articolo 17

Quorum

L'assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite e deliberano con le maggioranze previste dalla legge.





Per la nomina del collegio sindacale si osservano inoltre le disposizioni dell'Art. 23 del presente Statuto.

Articolo 18

Consiglio di Amministrazione

La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri nominati, anche tra non soci, dall'assemblea, che ne determinerà di volta in volta il numero.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica 3 (tre) anni ovvero per il minor periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa; gli amministratori sono rieleggibili e possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c.

L'assemblea dei soci può conferire anche a persone estranee al consiglio cariche onorarie come quella di Presidente Onorario.

Articolo 19

Norme di funzionamento del consiglio di amministrazione

A - Presidenza

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente se questi non è nominato dall'assemblea e può eleggere un vice-presidente che sostituisca il presidente in casi di assenza o impedimento.

Il presidente coordina le attività del Consiglio di amministrazione e presiede le relative riunioni.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute in assenza o impedimento del Presidente, dal vice-presidente o, in mancanza, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

A:\statuto ABOCA.doc

9

B - Riunioni

Il consiglio di amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale, anche per informare il collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché per riferire sulle eventuali operazioni con potenziali conflitti di interessi.

Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, dal presidente o su sua propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta della maggioranza degli amministratori in carica oppure da almeno due sindaci, mediante avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione potrà essere spedito via fax o a mezzo telegramma o consegnato a mano, con preavviso di almeno due giorni liberi rispetto alla data della riunione.

Il consiglio può, tuttavia, validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri in carica e tutti i sindaci effettivi in carica o se gli amministratori e i sindaci assenti abbiano rinunciato per iscritto al rispetto dei termini di convocazione.

A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per la riunione, eccettuati i casi di necessità e di urgenza, dovrà essere fornita tutta la documentazione e le informazioni necessarie per consentire all'organo amministrativo di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame.

Le adunanze del consiglio di amministrazione potranno tenersi per video o tele conferenza, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi



collegati, che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

C - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

D - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al consiglio.

E - Delega di poteri

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ai sensi del presente statuto, determinando i limiti della delega.

La composizione e le modalità di funzionamento del comitato esecutivo saranno stabilite dal consiglio di amministrazione all'atto della relativa istituzione. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di presidente e vice-presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato. ✖

Il comitato esecutivo e gli amministratori delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, non oltre la prima successiva riunione di quest'ultimo, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale per la società da essi compiute.

In particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi o su quelle che siano atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa. Le medesime informazioni dovranno essere fornite al Collegio Sindacale.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- l'istituzione di Comitati e Commissioni determinandone la competenza, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- l'approvazione di operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate.

L'organo amministrativo potrà, inoltre, nominare direttori generali determinandone mansioni e poteri e potrà anche nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.



F – Informativa all'assemblea

Il consiglio riferisce agli azionisti in assemblea su tutta l'attività svolta sia da esso stesso sia dal comitato esecutivo e dagli amministratori delegati nell'ambito delle rispettive deleghe.

Articolo 20

Compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio: Salvo il disposto dell'art.2389 II comma c.c., l'assemblea determina i compensi degli amministratori e potrà altresì prevedere in favore degli amministratori una partecipazione agli utili o indennità di fine mandato anche mediante stipula a loro favore di polizze assicurative per il periodo di permanenza in carica.

Articolo 21

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'assemblea.

Articolo 22

Rappresentanza della società

La rappresentanza della società compete al presidente del consiglio di amministrazione senza limitazioni ed agli amministratori delegati nei limiti delle deleghe.

A:\statuto ABOCA.doc

13

13
f.lli
Roberto Ples

Articolo 23

Collegio Sindacale

Il controllo della società è affidato ad un collegio sindacale composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e da due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria. I membri del collegio sindacale durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I sindaci devono avere i requisiti prescritti dalla legge e dalla normativa regolamentare in materia.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che versino nelle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge e coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società quotate.

La nomina dei primi componenti del collegio sindacale è contenuta nell'atto costitutivo; successivamente il collegio sindacale sarà eletto sulla base di liste presentate dei soci secondo la seguente procedura.

I soci che intendano proporre dei candidati alla nomina di sindaco dovranno depositare presso la sede sociale almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea ordinaria in prima convocazione liste di candidati per l'elezione dei sindaci, contraddistinti da un numero progressivo. Le liste saranno composte di due sezioni: l'una per i candidati a sindaco effettivo, l'altra per i candidati a sindaco supplente. Ciascuna lista conterrà un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere e dovrà essere corredata dal profilo professionale e dal *Curriculum vitae* dei candidati nonché dalla dichiarazione con cui questi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause

A:\statuto ABOCA.doc

di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto per le rispettive cariche.

Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di irricevibilità di entrambe le liste.

Ciascuna lista dovrà essere accompagnata dall'indicazione dei soci presentatori nonché dalla percentuale del capitale detenuta da ciascuno.

Saranno ammesse alla votazione esclusivamente le liste presentate da tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

La lista per la quale non siano osservate le statuizioni di cui sopra si considera come non presentata.

Ciascun socio potrà partecipare alla presentazione di una sola lista e non potrà presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, alcuna altra lista. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita, direttamente o indirettamente, il controllo sul socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto. Per le nozioni di "controllo" e "società controllate" deve farsi riferimento al disposto dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il divieto di presentare più di una lista si applica anche ai soci che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o patti, indipendentemente dalla loro validità, contemplati dalla normativa vigente ai fini della determinazione del livello di partecipazione in società quotate non superabile se non con il ricorso a

A:\statuto ABOCA.doc

15

[Handwritten signatures and initials]
15
per via
delegati

offerte pubbliche di acquisto. In caso di violazione di questa regola non si terrà conto, ai fini della verifica del *quorum* di presentazione della lista, delle azioni del socio e/o del gruppo cui appartiene, rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni socio avente diritto di voto potrà votare una sola lista indipendentemente dal numero di azioni possedute.

Nel caso siano state regolarmente presentate più liste, per l'elezione dei membri del collegio sindacale si procederà come segue:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre etc., secondo il numero progressivo attribuito ai candidati da eleggere;
- b) i quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine della stessa previsto e verranno posti in un'unica graduatoria decrescente;
- c) risulteranno eletti i due sindaci effettivi ed il sindaco supplente che abbiano ottenuto i quozienti più elevati nelle rispettive sezioni.
- d) risulteranno eletti, quali terzo sindaco effettivo e secondo sindaco supplente, coloro che abbiano ottenuto i quozienti più elevati nelle rispettive sezioni nella lista che sia risultata seconda per numero di voti complessivi.

Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun sindaco ovvero nel caso in cui tutte le liste abbiano eletto lo stesso numero di sindaci, risulterà eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente si procederà a nuova votazione da

M

16

16

16

parte dell'intera assemblea ordinaria, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Ove non venga regolarmente presentata alcuna lista l'elezione dell'intero collegio sindacale e dei sindaci supplenti avverrà con le maggioranze dell'assemblea ordinaria. La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo per primo eletto nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra nella carica il sindaco supplente che abbia ottenuto il quoziente più elevato nella medesima lista cui apparteneva quello decaduto. L'assemblea chiamata ad integrare il collegio sindacale ex art.2401 c.c. eleggerà i nuovi sindaci (effettivi e/o supplenti) tra i candidati della lista cui il sindaco decaduto apparteneva.

Articolo 24

Esercizio sociale – Bilancio

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Articolo 25

Utili

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria, fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il rimanente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, verrà ripartito tra gli azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

Il diritto ai dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrive a favore della società.

Articolo 26

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

Articolo 27


Rinvio

Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente statuto, troveranno applicazione le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia.

Articolo 28

Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori oppure tra gli amministratori e i sindaci e/o i liquidatori, in ordine alla validità, efficacia, interpretazione del presente statuto, dell'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi rapporto riferibile alla vita sociale e che non sia per norme imperative deferita ad altro giudice, sarà soggetta al giudizio ed alla competenza esclusiva del Foro ove ha sede la società.



 Andrea Valentini Neresi

 Paolo Basso

 Roberto Neri

 Massimo Mucchi

 [Signature]



BANCA TOSCANA

S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Firenze
 Capitale Sociale e Fondi di Riserva L. 1.541.963.326.519
 Reg. Soc. Trib. Firenze N. 1071 - C.C.I.A.A. Firenze N. 5836
 Cod. Fisc. e Part. IVA N. 00470800483
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Gruppo Creditizio Monte dei Paschi di Siena - iscrizione del 23/07/1992

SOCIETA COSTITUENDE

RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEI 3/10 DEL CAPITALE

Data 21.09.2001

Filiale di **SANSEPOLCRO**



ALLEGATO B
 REPERTORIO N. 86273
 RACCOLTA N. 21639

Società costituenda ABOCA S.P.A. (denominazione) (sigla)
 C.I. n. 609/17
 Via Loc. Aboca 17 n.
 CAP 52037 CITTÀ SANSEPOLCRO (sede)

Prodotto Sociale: Produzione e lavorazione piante medicinali Capitale in danaro euro 250.000

SIGNOR Mercati Valentino residente in Sansepolcro Via Fraz. Aboca 17


oggi versato presso di noi, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ed a tenere e per gli effetti
 2329 C. C. (per la costituzione di Soc. per Azioni)
 2464 C. C. (per la costituzione di Soc. Acc. per Az.)
 2475 C. C. (per la costituzione di Soc. resp. lim.)

la somma sottoindicata rappresentante I TRE DECIMI del capitale suddetto.

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO (CITTÀ e VIA)	QUOTE DI PARTECIPAZIONE 3/10 (importo in lire)	VALUTA
MERCATI VALENTINO MRC VNT 39M23 I155N	Sansepolcro 23.08.1939	Sansepolcro Loc. Aboca 17	19.750	
DEL BENE ROSETTA DLB RPT 44B42 E016H	Giarratana 02.02.1944	Città di Castello Via Pier Della Francesca	19.750	
MERCATI MASSIMO MRC MSM 71E17 C745B	Città di Castello 17.05.1971	Città di Castello Via Pier della Francesca	5.250	
MERCATI VALENTINA MRCVNT 67E48 I155Y	Sansepolcro 08.05.1967	Sansepolcro Via dei Molini 6	5.250	
MERCATI STENO MRC STN 41S17 I155V	Sansepolcro 17.11.1941	Sansepolcro Via Senese Aretina	12.501	
FIORDELLI MAIDA FRD MDA 42R65 I155Q	Sansepolcro 24.10.1942	Sansepolcro Via Senese Aretina	12.501	
Ammontare complessivo da versare			euro 75.002	21/9


consigli euro settantacinquemila due

vertenze:
 Ai fini della restituzione delle somme depositate - che avviene mediante accredito su un conto intestato agli aventi diritto o attraverso emissione di assegno circolare intrasferibile all'ordine degli stessi - all'azienda di credito deve essere presentata in ogni caso la ricevuta di versamento oppure copia autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.
 Nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi l'azienda di credito da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.
 In caso di avvenuta costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato della cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione trovasi la sede sociale - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se a firma congiunta o disgiunta.
 In caso di mancata costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato della cancelleria del Tribunale competente - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire.
 In caso di regolare costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa. In caso di mancata costituzione, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori, decorso un anno dalla data del deposito.
 È stato convenuto che il deposito in questione verrà remunerato con interesse semplice al tasso nominale annuo lordo del 3,50 %
 banca ha facoltà di modificare in senso sfavorevole per i depositanti il tasso d'interesse.



si certifica che la presente copia fotostatica, costituita da n. 1 (uno)
 foglio, è pienamente conforme all'originale in essa riprodotto, esi-
 stenti da LL. INTERESSATE ed al medesimo risulta.
 si rilascia a richiesta **PARTE**
 città di **Castello**

25 SET 2001

Ch...


Copia conforme all'originale firmato a norma di legge, che
 si rilascia per uso iscrizione

CITTÀ DI CASTELLO

9 OTT 2001

Ch...
